



CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I.

D. Lgs n. 242 del 23-7-1999 (Delibera C.N. CONI n. 1224 del 15-5-2002)

ENTE NAZIONALE CON FINALITA' ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO

(D.M. 559/C. 3206.12000.A. [101] DEL 29 FEBBRAIO 92)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)



Certificato n. 28746/13/S
Progettazione ed Erogazione
Eventi e Formazione

Regolamento Nazionale

DEGLI UFFICIALI DI GARA CSEN - SETTORE ARCO

Edizione del **02_06_2020**

*Il presente Regolamento annulla e sostituisce
ogni precedente regolamento di pari oggetto.*



ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02 - FAX 06.329.23.97
www.csen.it – e-mail: info@csen.it



Comitato Italiano Paralimpico
Italian Paralympic Committee



PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Preambolo

- 1.1 Ai sensi del Regolamento Sportivo Competitivo – Amatoriale (Regolamento “SCA”) e del Regolamento Tecnico (regolamento “TCA”) del settore Tiro con l’Arco, non è *in genere* prevista nelle manifestazioni sportive / attività dilettantistiche motorio-sportive-amatoriali seppur competitive e/o di avviamento alla pratica sportiva del Settore Arco (“GARE CSEN”) alcuna particolare forma arbitrale con **(esclusivo)** riferimento alla **(sola)** fase di qualificazione ed alle **(sole)** questioni inerenti ai punteggi e/o loro attribuzione.
NDR. Viceversa nella fase dello Shootdown (quando presente) e quando particolari condizioni lo richiedano (es. due soli tiratori su un solo battifreccia) la determinazione dei punteggi potrà avvenire anche sotto la supervisione degli Ufficiali di Gara ai sensi del presente Regolamento.
- 1.2 Con quanto appena detto non si vuole, peraltro, significare che nelle GARE CSEN non siano previste, come invece lo sono, le figure degli ufficiali di gara (“Ufficiali di Gara”) che disimpegnano e svolgono le funzioni ed hanno competenze di seguito descritte nel presente regolamento.

Art. 2 – Competenze e funzioni degli Ufficiali di Gara.

- 2.1 Gli Ufficiali di Gara dello CSEN partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle GARE CSEN al fine di assicurarne la regolarità, conformemente a quanto previsto sia dal Regolamento SCA che dal Regolamento TCA di settore (garantendone l’applicazione, per quanto di competenza). Essi svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio ispirati da quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto dello CSEN.
- 2.2 In via indicativa e non limitativa gli Ufficiali di GARA sono tenuti - in occasione delle GARE CSEN da loro officiate, tenuto conto di quanto sopra nonché di quanto previsto dal Regolamento SCA e dal Regolamento TCA - a verificare / accertare / monitorare:
- i) la correttezza ed contenuto minimo degli inviti effettuati dagli organizzatori delle GARE CSEN;
 - ii) la corretta attribuzione dei partecipanti alle relative classi di tiro / gara per le conseguenti classifiche;
 - iii) la conformità dell’attrezzatura utilizzata dai partecipanti rispetto a quanto previsto dai succitati regolamenti, le distanze di tiro, i bersagli e la consistenza di questi, il loro posizionamento, le misure di sicurezza e più in generale gli stessi terreni di gara (siano essi costituiti, a seconda dei casi, da percorsi di tiro o da semplici campi di tiro), inibendo lo svolgimento delle GARE CSEN, nel caso di accertata esistenza di problematiche per l’incolumità di persone o cose, ovvero sollecitando l’immediata adozione, da parte degli organizzatori delle stesse, di opportune misure finalizzate a prevenire l’insorgenza di tali problematiche;
NDR. ai sensi di quanto previsto dalle regole 142 e ss. del Regolamento TCA è responsabilità degli arcieri assicurarsi che l’attrezzatura (arco, frecce, corde e cavi, rilasci etc.) da essi utilizzata non sia danneggiata, sia sempre in ordine ed efficiente, e sia comunque tale da non causare rischi ne’ a loro stessi individualmente ne’ ad altri. A tale scopo essi devono verificare con frequenza regolare lo stato dei materiali evitandone l’utilizzo ove questi risultino danneggiati e/o non integri o comunque non adatti al tipo di attività o alle attrezzature utilizzate. Essi dovranno inoltre astenersi immediatamente dal tiro qualora si avvedano di una qualsiasi circostanza che possa compromettere il tiro in tutta sicurezza. Gli arcieri saranno inoltre tenuti a verificare le proprie condizioni fisiche prima di intraprendere una competizione che li possa impegnare seriamente.
 - iv) il rispetto e l’applicazione di quanto previsto dai succitati Regolamenti SCA e TCA anche da parte dei partecipanti alle GARE CSEN, provvedendo ad allontanare da queste ultime quei soggetti che creassero problemi per l’incolumità di persone o cose, ovvero che, una volta richiamati verbalmente al rispetto delle regole, non si conformassero prontamente a quanto indicato dagli Ufficiali di Gara;
 - v) la corretta attribuzione dei premi (ove prevista dall’invito) ai finalisti da parte degli organizzatori conformemente a quanto previsto nell’invito di gara.

Essi inoltre presiedono e/o sovrintendono:

- vi) allo svolgimento della fase dello *Shootdown* (quando previsto) assumendo oltre il ruolo di Direttore dei Tiri altresì le funzioni di *Speaker* e/o di *Scorer* (o segnapunti) ed in questo caso provvedendo all’attribuzione dei relativi punteggi conformemente a quanto previsto per le diverse tipologie di GARE CSEN;
- vii) alla segnalazione, nei verbali di gara, di tutte le infrazioni eventualmente rilevate in capo all’organizzatore e/o ai partecipanti avuto riguardo a quanto previsto dai Regolamenti SCA e TCA;
- viii) alla verbalizzazione di tutto quanto precede e comunque dei rapporti / referti di gara, curandone l’invio al Settore Nazionale per quanto di competenza e/o, ricorrendone le circostanze, agli organi giustizia previsti dallo Statuto dello CSEN (artt. 22, 22-bis, 23 e 24);
- ix) a fare quant’altro utile o necessario per il miglior disimpegno di quanto precede nonché delle loro funzioni arbitrali.

- 2.3 La responsabilità sulle strutture arbitrali, costituite secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è di competenza dell'organo di Presidenza dello CSEN assistito dal Responsabile Nazionale del Settore.

Art. 3 – Suddivisione degli Ufficiali di gara.

- 3.1 Gli Ufficiali di gara del CSEN si dividono in:
- Ufficiali di Gara in Attività;
 - Tutors (direttori di gara ancora in attività oppure non più in attività).
- 3.2 Al fine di rendere migliore e più funzionale lo svolgimento delle GARE CSEN gli Ufficiali di Gara, svolgono a seconda dei casi, il ruolo di: Direttori dei tiri e/o *Speaker*, Assistenti, Scorer (Segnapunti), Osservatori.

Art. 4 – “Ufficiali in Attività”.

- 4.1 Gli “Ufficiali di Gara in Attività” assicurano, col loro servizio di volontari, la regolarità dello svolgimento delle GARE CSEN organizzate nel contesto del settore ARCO.
- 4.2 La qualifica di Ufficiale di Gara dello CSEN come “*Aspirante*” si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di un Corso organizzato e/o autorizzato dallo CSEN. Il passaggio ad “*Effettivo*” avviene dopo un periodo di prova, di norma coincidente con almeno 2 (due) mesi di affiancamento “*sul campo*” ad un Ufficiale di Gara effettivo, ovvero anche prima, per comprovate capacità arbitrali, ad esempio per via di analoghe esperienze maturate sotto l’egida di altre organizzazioni.

Art. 5 – “Tutors”

- 5.1 I Tutors hanno il compito di assistere, suggerire, sviluppare e incrementare le potenzialità degli Ufficiali di Gara in Attività.
- 5.2 Ai Tutors, i quali partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali di settore dello CSEN, è demandato il compito di contribuire al miglioramento delle capacità arbitrali dei colleghi meno esperti.
- 5.3 Per ottenere la qualifica di “Tutor”, gli Ufficiali di Gara dovranno dimostrare una comprovata preparazione e conoscenza tecnico-regolamentare del settore (*a tutto tondo* e più in generale del mondo e dell’organizzazione dello CSEN) ed una particolare sensibilità umana / sportiva ad officiare le GARE CSEN bilanciando adeguatamente i contrapposti interessi rappresentati, da un lato, dalla loro figura, dalle regole dell’Ente e del Settore Arco e, dall’altra, dai partecipanti e degli organizzatori alle GARE CSEN.

Art. 6 – Tesseramento

- 6.1 Tutti gli Ufficiali di Gara dello CSEN devono essere tesserati allo CSEN.
- 6.2 È consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di Gara nello CSEN settore Arco e tesserarsi contemporaneamente come atleta.

Art. 7 – Incompatibilità

- 7.1 Fatto salvo quanto di seguito previsto non è consentito arbitrare in occasioni di competizioni cui si partecipa né svolgere la funzione di Direttore dei Tiri in competizioni organizzate dalla Società sportiva affiliata allo CSEN cui si è iscritti. Fermo restando il divieto di arbitrare in occasioni di competizioni cui si partecipa come arciere, resta peraltro consentito, anche in via di parziale deroga a quanto precede:
- a) svolgere la funzione di **Assistente** Ufficiale di Gara in competizioni organizzate dalla Società sportiva affiliata allo CSEN cui si è iscritti;
 - b) arbitrare, svolgendo financo la funzione di Direttore dei Tiri, in occasione di gare / competizioni amatoriali “*di club*” organizzate dalla Società sportiva affiliata allo CSEN cui si è iscritti, tali essendo quelle gare / competizioni nelle quali almeno quattro quinti dei partecipanti appartengono alla Società sportiva che organizza la competizione;
 - c) svolgere la funzione di UG (in qualsiasi veste e/o in qualsiasi ruolo previsto) qualora ciò sia previamente autorizzato per iscritto dalla Presidenza Nazionale dello CSEN e/o per essa dal Settore Nazionale, a fronte di comprovate necessità organizzative e/o della necessità di avvalersi di figure di dimostrata capacità arbitrale in occasione di particolari eventi.
- 7.2 La qualifica di Ufficiale di Gara dello CSEN settore Arco non importa alcuna incompatibilità con riferimento ad analoghi ruoli arbitrali rivestiti presso altri organismi nazionali od internazionali.

RUOLO DEGLI UFFICIALI DI GARA DELLO CSEN**Art. 8 – Iscrizione**

- 8.1 È istituito presso la Presidenza Nazionale dello CSEN il "*Ruolo nazionale degli Ufficiali di Gara (SETTORE ARCO)*" nel quale sono iscritti tutti gli Ufficiali di Gara che conseguono la qualifica di "UG".

Art. 9 – Perdita della qualifica

- 9.1 La qualifica di Ufficiale di Gara dello CSEN si perde per:
- dimissioni;
 - mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
 - cancellazione dal Ruolo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dello CSEN;
 - cessazione dell'appartenenza al Ruolo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.
- 9.2 La cessazione dell'appartenenza al Ruolo è disposta dall'organo di Presidenza dello CSEN (assistito dal Responsabile Nazionale del Settore) che ne dà comunicazione ufficiale agli interessati tramite raccomandata a/r. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di cui al successivo Art. 12 la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

RUOLI TECNICI DEGLI UFFICIALI DI GARA**Art. 10 – Inquadramento**

- 10.1 Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, gli Ufficiali di Gara in attività sono inquadrati all'interno di un unico Ruolo Nazionale.

Art. 11 – Ruolo Nazionale

- 11.1 Il Ruolo Nazionale è unico ed è formato dagli Ufficiali di gara "*Effettivi*" abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni di qualsiasi livello.
- 11.2 I requisiti per fare parte e permanere nel Ruolo Nazionale sono così stabiliti:
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
 - frequentare i momenti formativi stabiliti dal Settore Tiro con l'Arco;
 - non aver riportato, durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, una valutazione complessiva negativa nell'operato arbitrale (attitudine, efficienza fisica, tecnica nella direzione delle gare, conoscenza tecnico-regolamentare).
- Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dal ruolo nazionale.
- 11.3 L'iscrizione nel Ruolo Nazionale degli Ufficiali di Gara è deliberata dalla Presidenza nazionale dello CSEN assistita dai soggetti di cui all'art. 2.3 sentito il parere non vincolante della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.

**COMMISSIONE NAZIONALE
UFFICIALI DI GARA DEL CSEN****Art. 12 – Nomina e composizione della Commissione Nazionale.**

- 12.1 Anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto dello CSEN, è costituita presso la Presidenza nazionale del CSEN la "*Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara*".
- 12.2 La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un Coordinatore e da almeno 2 (due) Ufficiali di Gara Nazionali del settore.
- 12.3 Possono far parte della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara gli Ufficiali di Gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara "Tutors".
- 12.4 La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di Gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 13 – Compiti della Commissione Nazionale

- 13.1 La Commissione Nazionale degli Ufficiali di Gara ha i seguenti compiti:
- promuovere all'interno dello CSEN la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
 - collabora con tutte le strutture periferiche per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di Gara dello CSEN;

- promuove l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara dello CSEN;
- promuove Stage interregionali e nazionali per consentire l'accesso degli Ufficiali di Gara di gara alle Finali nazionali;
- organizza il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emana le direttive e le norme organizzative per le modalità di utilizzazione degli Ufficiali di Gara nelle GARE CSEN;
- propone nomi di eventuali candidati rappresentanti degli Ufficiali di Gara negli Organi di giustizia sportiva dell'ente;
- propone alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "Ufficiale di Gara Nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- propone alla Presidenza nazionale la revoca della qualifica di "Ufficiale di Gara Nazionale";
- aggiorna annualmente il ruolo nazionale disponendo la cessazione dell'appartenenza al Ruolo degli Ufficiali di Gara per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione;
- valuta, sulla scorta dei rapporti forniti dagli "Osservatori", le prestazioni degli Ufficiali di Gara e, se ritenuto opportuno, comunica a questi di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- compie e svolge quant'altro utile e/o necessario ai superiori fini.

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 14 – Garanzia di servizio.

- 14.1 Gli Ufficiali di Gara prestano il loro servizio al fine di garantire lo svolgimento delle GARE CSEN.
- 14.2 Gli Ufficiali di Gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una GARA CSEN o per una altra manifestazione dello CSEN settore Arco.

Art. 15 – Principio di correttezza, lealtà e riservatezza

- 15.1 Ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento gli Ufficiali di Gara devono mantenere, nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati allo CSEN, un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSEN.

Art. 16 – Idoneità fisica

- 16.1 Gli Ufficiali di Gara in Attività curano la loro preparazione fisica affinché questa sia adeguata al servizio da svolgere. Anche a tal fine essi sono tenuti a dimostrare:
- a) *il possesso del certificato medico non agonistico;*
 - b) *un visus minimo di 8/10 complessivi, con almeno 8/10 per l'occhio peggiore, anche se corretto con lenti corneali ovvero di occhiali correttivi con contestuale dichiarazione liberatoria da parte dell'associato nei confronti dello CSEN per eventuali danni riportati dallo stesso e/o da terzi per l'uso degli occhiali durante le gare;*
 - c) *una capacità uditiva nella norma. E' ammessa correzione con micro-dispositivi auricolari accompagnati da una dichiarazione liberatoria da parte dell'associato nei confronti dello CSEN per eventuali danni riportati dallo stesso e/o da terzi per l'uso di tali dispositivi durante le gare.*

Art. 17 – Consegna dei referti di Gara

- 17.1 Gli Ufficiali di Gara dello CSEN sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo dello CSEN nei termini e con le modalità previste.

Art. 18 – Divisa ufficiale

- 18.1 Gli Ufficiali di Gara dello CSEN svolgono il loro compito nelle GARE CSEN e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale dello CSEN col relativo distintivo.
- 18.2 In casi particolari e comunque in mancanza della divisa ufficiale è obbligatorio indossare il distintivo dello CSEN.

Art. 19 – Rimborso delle spese

- 19.1 Il servizio svolto nello CSEN dagli Ufficiali di Gara è volontario e gratuito. Ad essi spetta, peraltro, il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito ed una eventuale diaria nella misura stabilita dalla Commissione Nazionale.

SANZIONI TECNICHE E DISCIPLINARI**Art. 20 – Sanzioni tecniche**

- 20.1 I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di Gara sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni.

Art. 21 – Sanzioni associative

- 21.1 Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di Gara nell'espletamento delle loro funzioni e/o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore Sociale secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto dello CSEN.
- 21.2 Qualora sia posto in essere un provvedimento di natura associativa, l'Ufficiale di Gara dovrà in ogni caso essere sospeso in "via cautelativa" dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara di gara fino alla pronuncia definitiva dell'organo associativo competente.

Art. 22 – Comunicazione delle sanzioni arbitrali

- 22.1 Gli Ufficiali di Gara hanno il diritto di conoscere eventuali sanzioni a loro carico. Tale obbligo di informativa grava in capo alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara.

LIMITI D'ETÀ**Art. 23 – Condizioni**

- 23.1 La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara esamina e definisce annualmente - per quanto di competenza, le richieste di deroga relative all'età massima prevista presentate dai direttori di gara previste nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento. Le deroghe possono essere concesse e presentate:
- solo in presenza di valide motivazioni;
 - per lo stesso direttore di gara, anno per anno, per un massimo cinque anni.

TABELLA 1: LIMITI DI ETÀ (in anni)

Età minima 22	Età massima 70
--------------------------------	---------------------------------

PER IL SETTORE NAZIONALE
TIRO CON L'ARCO C.S.E.N.